



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Via Cortese 8 - 31100 TREVISO - Telefono 0422544873 - Fax 0422545097

E-Mail : posta@ordinefarmacistitreviso.it – ordinefarmacistitv@pec.fofi.it

Sito Internet: www.ordinefarmacistitreviso.it

Orari di apertura al pubblico: dal lun al gio dalle 10.30 alle 16.00 – il ven dalle 10.30 alle 14.00

Prot. n° 201500664

INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 20 del 06/05/2015

Sostituibilità in farmacia – Chiarimenti Ministero Salute

Tratto da *Ilfarmacistaonline* – quotidiano della Fofi

In una circolare del Ministero della Salute del [15/4/2015](#), in risposta al quesito “se il medico prescrive un farmaco equivalente, con nome anche dell’azienda produttrice, può quest’ultimo essere arbitrariamente sostituito dal farmacista?” viene chiarito che tale pratica è "inammissibile" e il farmacista è tenuto a fornire il medicinale prescritto dal medico perché vincolato all’indicazione prescrittiva di quest’ultimo.

In sostanza il ministero ha ribadito che, in base alla normativa vigente, il farmacista, anche qualora nella ricetta non sia apposta la clausola di non sostituibilità, è vincolato a fornire al paziente il generico richiesto nel caso in cui il medico abbia scritto in ricetta anche il nome dell’azienda produttrice. Resta ovviamente il dovere del farmacista di informare il paziente dell’eventuale presenza di un farmaco analogo a prezzo più basso e della differenza di costo a carico per il paziente.

In particolare, l’Ufficio legislativo del Ministero della Salute nella circolare spiega il comportamento che il farmacista è tenuto ad avere nelle seguenti fattispecie:

1. se nella prescrizione è indicato il solo principio attivo, dopo aver informato il paziente, dovrà consegnare il medicinale avente il prezzo più basso e, qualora più medicinali abbiano un prezzo corrispondente al prezzo più basso, il farmacista deve tener conto dell’eventuale preferenza del paziente medesimo; qualora il paziente richieda, invece, espressamente un medicinale a prezzo più alto, il farmacista potrà dispensare il medicinale richiesto, ma dovrà richiedere al paziente di corrispondere la somma pari alla differenza fra il prezzo del medicinale richiesto e quello del medicinale erogabile con onere a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

2. se nella prescrizione, oltre alla denominazione di un medicinale specifico, risulta apposta dal medico l’indicazione della non sostituibilità del medicinale (prosecuzione di trattamenti in corso o lo specifico obbligo di motivazione di cui al secondo periodo del comma 11-bis dell’articolo 15 del decreto legge n. 95 del 2012 e successive modificazioni), il farmacista non potrà sostituire il farmaco;

3. se nella prescrizione è indicata, oltre al principio attivo, la denominazione di uno specifico medicinale, il farmacista, qualora nella ricetta non risulti apposta dal medico la indicazione di non sostituibilità, è tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale equivalente ha prezzo più basso; in caso di esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello prescritto, il farmacista è tenuto a fornire il medicinale avente il prezzo più basso, fatta salva la espressa richiesta del paziente di ricevere il farmaco prescritto dal medico, salvo pagamento della differenza di prezzo.

La Federazione Nazionale dei titolari di farmacia (Federfarma) ha chiesto al Ministero della Salute chiarimenti poiché ritiene “che quanto espresso nel punto 3 del parere possa creare equivoci, sia negli operatori che nei cittadini, in quanto non sarebbe stato preso in considerazione il caso della presenza sul mercato di un farmaco con prezzo di rimborso uguale a quello del farmaco prescritto dal medico”.

In risposta, l’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute in una nota del [23/4/2015](#) “evidenzia di non aver ritenuto opportuno fornire chiarimenti sul punto ritenendo che la previsione normativa "attribuisca implicitamente al farmacista la possibilità, in assenza della apposizione da parte del medico della clausola di non

sostituibilità e in presenza di un farmaco con prezzo di rimborso uguale a quello del farmaco prescritto dal medico, di proporre al paziente un farmaco equivalente a quello prescritto. Ed invero, se il farmacista può proporre al paziente, in assenza della apposizione da parte del medico della clausola di non sostituibilità, un farmaco con prezzo di rimborso inferiore, a fortiori, ben potrà proporre un farmaco che abbia un prezzo di rimborso pari a quello del farmaco prescritto, ferma restando la possibilità per il paziente di richiedere che gli venga consegnato il farmaco prescritto dal medico”.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Lucia Sartori

LA PRESIDENTE
Maria Cama